

ALLEGATO 1

Indice

<i>Articolo 1</i>	<i>Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Linee di intervento</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Soggetti beneficiari</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Localizzazione degli interventi</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Soggetto gestore</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Regime di aiuto</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Configurazione degli interventi finanziari</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Caratteristiche del prestito partecipativo</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Linea di intervento "Sviluppo aziendale"</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Linea di intervento "Crescita dimensionale"</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Linea di intervento "Trasferimento d'impresa"</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Risorse finanziarie</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Modalità di presentazione della domanda</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Modalità di valutazione e concessione</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Modalità di erogazione e di rimborso</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Obblighi dei soggetti beneficiari</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Revoche e sanzioni</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Ispezioni e controlli</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Cofinanziamento comunitario</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Pubblicazione e informazioni</i>

FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITA' (FRIM)

LINEE D'INTERVENTO:

- **“SVILUPPO AZIENDALE”**
- **“CRESCITA DIMENSIONALE”**
- **“TRASFERIMENTO DI IMPRESA”**

BANDO

per la presentazione delle domande di intervento finanziario secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:

ART. 1 – IL FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITA' (FRIM)

1. Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (d'ora in poi FRIM) è istituito con dgr n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 allo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione, al trasferimento tecnologico ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale.¹

ART. 2 – LINEE DI INTERVENTO

1. Il presente atto disciplina le seguenti linee d'intervento del FRIM:

- **“Sviluppo aziendale”** basato su processi di ammodernamento e ampliamento produttivo (v. art. 9) ;
- **“Crescita dimensionale”** perseguita tramite acquisizione d'impresa terza non collegata (v. art. 10);
- **“Trasferimento di impresa”** realizzato tramite operazioni di acquisizione di impresa da parte di nuove società di capitali costituite da persone fisiche (v. art.11).

¹ Nell'ambito del FRIM, con dgr n. VIII/8296 del 29 ottobre 2008, è costituito, con capitale e gestione separata, il FRIM FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), cofinanziato con risorse comunitarie, statali e regionali. Nel periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, o sino ad esaurimento delle disponibilità comunitarie, la Regione, con specifici provvedimenti, utilizza il **FRIM FESR** per alimentare e disciplinare le linee d'intervento del FRIM denominate **“Innovazione di prodotto e di processo”** e **“Applicazione industriale di risultati della ricerca”** già introdotte con dgr n. 5130/2007.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari di cui al presente bando i soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) qualifica dimensionale di micro, piccola o media impresa²;
- b) codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera C³, fatte salve le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
- c) sede operativa in Lombardia.

2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese.

3. Sono escluse dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento:

- a) le imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”) ⁴;
- b) le imprese artigiane.

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I programmi di investimento devono essere realizzati dalle imprese beneficiarie sul territorio della Regione Lombardia.

² Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

³ In sede di prima applicazione la conversione delle classificazioni da ATECO 2002 ad ATECO 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT.

⁴ Giurisprudenza “Deggendorf”: il comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico DPCM del 23.05.2007, riguardano 4 casi di aiuti di stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, in particolare:

- Decisione CE dell'11/05/1999 concernente il regime di aiuto concesso a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: DL 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863; L. 29/12/1990, n. 407; DL 29/03/1991, n. 108 convertito in L. 169/1991; DL 16/05/1994, n. 299, convertito L. 19/07/1994, n. 451; art. 15 L. 24/06/1997, n. 196;
- Decisione CE del 5/06/2002 concernente il regime di aiuto concesso per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della L. 549/95 e art. 66, comma 14, del DL 331/93 convertito dalla L. 427/93, art. 9-bis del DL 318/86 convertito, con modificazioni, dalla L. 488/86;
- Decisione CE del 30/03/2004 concernente il regime di aiuto concesso per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal DL 23/03 convertito dalla L. 17/04/2003, n. 81;
- Decisione CE 20/10/2004 concernente il regime di aiuto concesso in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del DL 24/12/2002, n. 282 convertito L. 21/02/2003, n. 27.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

1. La gestione del FRIM è affidata a Finlombarda SpA, società finanziaria della Regione Lombardia che, per le linee di intervento disciplinate dal presente provvedimento, opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

ART. 6 – REGIME DI AIUTO

1. Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*").

ART. 7 – CONFIGURAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Gli interventi finanziari del FRIM, descritti negli articoli seguenti, saranno concessi con le seguenti forme tecniche:

- co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM;
- prestito partecipativo⁵: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM.

La formula del prestito partecipativo, descritta nel successivo articolo 8:

- è prevista esclusivamente con riferimento ai fondi del FRIM; per la quota di risorse bancarie vale la modalità di rimborso prevista per la tipologia di cofinanziamento a medio termine;
- è riservata alle imprese costituite nella forma di società di capitali.

2. La durata massima degli interventi finanziari è stabilita in 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, inclusa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

3. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse del FRIM è pari allo 0,50%. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse bancarie è definito nell'ambito del rapporto convenzionale tra Gestore e Istituti bancari.

4. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario saranno richieste al soggetto beneficiario, in alternativa:

- a. garanzie reali sul patrimonio dell'azienda richiedente e/o di terzi;
- b. garanzie bancarie o assicurative;
- c. garanzie personali dei soci e/o di terzi.

⁵ Per prestito partecipativo si intende il rapporto finanziario triangolare tra finanziatori (Ente Agevolante-banca), impresa finanziata da capitalizzare e terzi coobbligati (soci). I soci in quanto coobbligati nell'operazione finanziaria provvedono a fornire all'impresa finanziata le risorse necessarie per il rimborso del prestito in linea capitale. Il credito che i soci maturano, costituisce un finanziamento in conto futuro aumento del capitale sociale, trasformato poi in capitale sociale al termine del periodo di ammortamento del prestito partecipativo.

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEL PRESTITO PARTECIPATIVO

1. Ai fini del presente bando, il prestito partecipativo è un finanziamento, destinato a sostenere specifici programmi di investimento, abbinato ad un graduale processo di ricapitalizzazione aziendale in corrispondenza del rimborso rateale di capitale ed interessi; esso prevede, in particolare, l'obbligo dei soci a reintegrare la quota capitale delle rate (limitatamente alla quota del finanziamento a valere sul FRIM) rimborsate dall'impresa finanziata, a fronte della corrispondente sottoscrizione di un futuro aumento di capitale sociale di importo pari al prestito partecipativo accordato.

Tale obbligo prevede il versamento di denaro ovvero l'accantonamento di eventuali utili di esercizio da realizzare in apposita riserva patrimoniale indisponibile ("Riserva versamento soci in conto capitale") in misura pari alla quota capitale del prestito partecipativo: la società beneficiaria del prestito partecipativo sarà ricapitalizzata, periodicamente o al termine dell'ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme volta per volta accantonate nella suddetta "Riserva versamento soci in conto capitale".

2. Il ricorso alla formula del prestito partecipativo richiede che la società beneficiaria si impegni a convocare una assemblea straordinaria, con la partecipazione della totalità dei soci, per l'assunzione all'unanimità di una deliberazione in ordine ai seguenti punti:

- a) illustrazione del programma di investimento per il quale si richiede l'intervento finanziario;
- b) termini dell'operazione (esempio: importo, scadenza, periodicità delle rate, vincolo implicito a realizzare un aumento di capitale);
- c) l'aumento del capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo medesimo;
- d) impegno dei soci ad accollarsi le rate del prestito partecipativo, rimborsandole alle rispettive scadenze attraverso la creazione di una apposita riserva indisponibile per la società;
- e) impegno futuro a non revocare la delibera di aumento di capitale, a non svincolare le somme versate dai soci nell'apposita "Riserva versamento soci in conto capitale" ed a coprire eventuali perdite con l'immissione di mezzi freschi a ripristino del patrimonio aziendale;
- f) impegno a rispettare altri obblighi contrattuali (covenants) quali la non riduzione del capitale sociale per esuberanza o la non distribuzione delle risorse che si dovessero generare nel corso dell'ammortamento dell'intervento finanziario.

La suddetta delibera è condizione essenziale per l'ottenimento dell'erogazione dell'intervento finanziario e dovrà essere assunta entro e non oltre 60 giorni dalla data del decreto di concessione dell'intervento.

3. In sede di redazione annuale di bilancio, la società dovrà poi dare evidenza in nota integrativa dell'operazione che è stata realizzata, delle modalità con cui si verifica l'aumento di capitale ed il rimborso del finanziamento.

ART. 9 – LINEA DI INTERVENTO "SVILUPPO AZIENDALE"

9.1. Oggetto e forma dell'intervento finanziario

1. L'intervento del FRIM è diretto a sostenere progetti di investimento per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo. Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi ammissibili e correlati ad una stessa finalità: l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

2. L'agevolazione può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o di prestito partecipativo.

9.2. Ammontare minimo e massimo dell'investimento

1. La spesa d'investimento ammissibile all'intervento finanziario è compresa tra un minimo di € 150.000 e un massimo di € 1.500.000 per programma di investimento. L'importo di € 1.500.000 costituisce il tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l'importo effettivo delle stesse sia superiore.

9.3. Entità dell'intervento finanziario

1. L'intervento finanziario non potrà superare il 70% della spesa ammissibile.

9.4 Intervento del FRIM

1. L'intervento finanziario sarà erogato per il 30% a carico del FRIM e per la restante quota con mezzi di istituti di credito convenzionati con il soggetto gestore del FRIM.

2. L'intervento del FRIM viene aumentato al 50% qualora il programma di investimento preveda il ricorso alla formula del prestito partecipativo.

9.5. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:

- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati fino al 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- macchinari, impianti specifici ed attrezzature – nuovi di fabbrica – necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- sistemi gestionali integrati (software & hardware, fino al 10% dell'investimento complessivo ammissibile);
- acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione.

9.6. Tempistica

1. Possono essere ammessi ad agevolazione esclusivamente i programmi di investimento iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 18 mesi dalla medesima data.

2. Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

ART. 10 – LINEA DI INTERVENTO “CRESCITA DIMENSIONALE”

10.1. Oggetto e forma dell'intervento finanziario

1. L'intervento del FRIM - rivolto a imprese costituite nella forma di società di capitali, con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione

delle società per azioni – supporta la crescita dimensionale dell’impresa perseguita mediante acquisizione di altra impresa di capitale, economicamente e finanziariamente sana, che non sia ad essa già collegata, con l’acquisto diretto di quote od azioni in misura tale da consentirne il controllo ai sensi del art. 2359 del cc.

2. L’intervento finanziario può essere concesso sotto forma di finanziamento a medio termine o di prestito partecipativo.

10.2. Ammontare minimo e massimo del programma di investimento

1. La spesa d’investimento ammissibile all’agevolazione, intesa come valore dell’acquisizione di altra impresa, è compresa tra un importo minimo di € 300.000 e un importo massimo di € 1.500.000 per programma di investimento. L’importo di € 1.500.000 costituisce il tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l’importo effettivo delle stesse sia superiore.

10.3. Entità dell’intervento finanziario

1. L’intervento finanziario non potrà superare il 50 % del valore della transazione avente ad oggetto le quote o azioni della società target, e comunque nel rispetto dei limiti di cui al punto 10.2.

2. L’intervento finanziario sarà erogato per il 30% a carico del FRIM e per la restante quota con mezzi di istituti di credito convenzionati con il Gestore del FRIM.

3. L’intervento del FRIM viene aumentato al 50% qualora il programma di investimento preveda il ricorso alla formula del prestito partecipativo.

10.4. Spese ammissibili

1. E’ ammissibile il prezzo di acquisizione della quota di partecipazione il cui valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.

10.5. Tempistica

1. Possono essere ammessi all’intervento finanziario esclusivamente i programmi iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’intervento finanziario.

2. Per data di avvio del programma di investimento si intende la data di deliberazione dell’operazione di acquisizione; per data di ultimazione si intende quella relativa all’atto di perfezionamento dell’acquisizione della partecipazione.

ART. 11 – LINEA DI INTERVENTO “TRASFERIMENTO D’IMPRESA”

11.1. Oggetto e forma dell’intervento finanziario

1. L’intervento del FRIM – rivolto a imprese costituite nella forma di società di capitali, con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni – supporta il trasferimento della proprietà aziendale di imprese economicamente e finanziariamente sane, attraverso operazioni di acquisizione da parte di nuove società (New-Co) costituite da persone fisiche (familiari o manager dell’impresa o esterni) con la finalità di acquisire l’impresa e con l’obiettivo di favorire:

- il passaggio generazionale ed il mantenimento sul mercato di imprese valide e competitive;
- la trasformazione di imprese a carattere preminentemente familiare in imprese manageriali.

2. L'agevolazione può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o di prestito partecipativo alla nuova società (New-Co).

11.2. Ammontare minimo e massimo dell'intervento finanziario

1. L'importo dell'intervento finanziario è compreso tra un minimo di € 300.000 e un massimo di € 1.500.000 e non potrà essere superiore a 5 volte il capitale sociale sottoscritto e versato nella nuova società (New-Co).

2. Il perfezionamento dell'intervento finanziario avverrà a fronte della acquisizione della totalità del capitale sociale della impresa acquisenda (con esclusione delle quote detenute da eventuali investitori istituzionali).

11.3. Entità dell'intervento finanziario

1. L'intervento finanziario non potrà essere superiore al 30% del valore peritale della transazione.

2. L'intervento finanziario sarà erogato per il 30% a carico del FRIM e per la restante quota con mezzi di istituti di credito convenzionati con il Gestore del FRIM.

3. L'intervento finanziario del FRIM viene aumentato al 50% qualora il programma di investimento preveda il ricorso alla formula del prestito partecipativo.

11.4. Spese ammissibili

1. E' ammissibile il prezzo di acquisizione della totalità delle quote o delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale dell'impresa oggetto di trasferimento, con esclusione delle quote/titoli detenuti da eventuali investitori istituzionali.

2. Il valore della transazione dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.

11.5. Tempistica

1. Possono essere ammessi ad agevolazione esclusivamente i programmi iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. Per data di avvio del programma di investimento si intende la data di deliberazione dell'operazione di acquisizione; per data di ultimazione si intende quella relativa all'atto di perfezionamento dell'acquisizione della partecipazione.

ART. 12 – RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse disponibili per le linee di intervento disciplinate dal presente provvedimento sono pari ad € 60.000.000,00.

ART. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di accesso alle linee di intervento previste dal FRIM dovrà essere presentata via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito www.regione.lombardia.it, cliccando sul menù "Servizi", selezionando "Finanziamenti on line".

Nell'apposita sezione del sito, a partire dal 2 marzo 2009, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà:

- stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure in alternativa la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo;
- oppure - non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2009) - completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

3. La presentazione di una nuova domanda sulle linee d'intervento disciplinate dal presente provvedimento è subordinata all'avvenuta conclusione del programma di investimento precedentemente agevolato a valere sul FRIM ed alla messa in ammortamento dell'intervento finanziario concesso.

ART. 14 – MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive.

2. L'istruttoria è effettuata dal gestore del FRIM, in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro tre mesi dalla data di acquisizione della documentazione richiesta. In caso di documentazione carente, i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

3. Il gestore del FRIM:

- verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati;
- verifica la congruenza del progetto con la linea di intervento indicata dai richiedenti;
- effettua l'analisi tecnica economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al progetto;
- predispone schede e relazioni sulle domande istruite;

- presenta le risultanze dell'istruttoria alla Regione che, per la valutazione, può avvalersi di un Comitato appositamente costituito.

4. I progetti saranno esaminati in base ai seguenti criteri di valutazione:

LINEA D' INTERVENTO " SVILUPPO AZIENDALE"		
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Programma d'investimento	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0 – 35
	Progresso tecnologico rappresentato dall'investimento	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto	
Struttura produttiva	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0- 25
	Effetti attesi in termini di capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto	
	Certificazione di qualità ed ambientale	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	0- 5
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse	0- 35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0 – 100

LINEE D' INTERVENTO "CRESCITA DIMENSIONALE" "TRASFERIMENTO D'IMPRESA"		
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento	0 – 30
	Sinergie ed integrazioni attivabili (es: impatto sulla struttura produttiva e commerciale)	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie impegnate nel programma di acquisizione	
Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive	0- 25
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari	
	Qualità del management e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma di acquisizione	
Posizionamento rispetto al mercato pre e post acquisizione	Analisi swot	0- 10
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse	0- 35

	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0 – 100

5. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al presente bando. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20.

Per le imprese per le quali non sono disponibili due bilanci approvati, la valutazione terrà conto anche dei dati previsionali.

Nel caso delle linee d'intervento "Crescita dimensionale" e "Trasferimento di impresa" la valutazione terrà conto degli effetti generati dall'acquisizione della partecipazione. A tal fine il soggetto richiedente dovrà produrre copia dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi della società oggetto di acquisizione.

6. Non sono ammissibili all'intervento finanziario i programmi di investimento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

7. Contestualmente alla valutazione del Gestore gli Istituti di Credito effettueranno le valutazioni di propria competenza comunicando gli esiti al Gestore stesso.

8. A seguito della conclusione della fase valutativa:

- gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi agli interventi finanziari saranno approvati periodicamente con appositi decreti del dirigente responsabile del procedimento e saranno pubblicati sul BURL e sul sito della Regione;
- entro 15 giorni dalla emanazione dei decreti dirigenziali, tramite il sistema informativo, verrà comunicato ai soggetti richiedenti il risultato finale della valutazione.

ART. 15 – MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RIMBORSO

1. Il gestore del FRIM, sulla base degli stati di avanzamento, effettua la verifica sulla documentazione e sulle autocertificazioni prodotte dal beneficiario riguardanti, in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- perizia asseverata da professionista abilitato comprovante il valore delle quote oggetto di transazione, di cui agli art. 10 e 11;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48 bis dpr 29.9.73 n. 602;
- l'assunzione degli impegni inerenti l'adozione del prestito partecipativo.

2. A seguito della verifica, il Gestore autorizza l'istituto di credito convenzionato ad erogare l'intervento finanziario in funzione dello stato di avanzamento del progetto; le erogazioni avverranno in massimo tre tranches:

- a) la prima, di importo pari al 30% dell'intervento finanziario, sulla base della produzione di una rendicontazione delle spese ammissibili pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso;
 - b) la seconda, di importo pari al 30% dell'intervento finanziario, sulla base della produzione di una rendicontazione delle spese ammissibili pari ad almeno un ulteriore 30% dell'investimento ammesso;
 - c) il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della rendicontazione della totalità delle spese ammissibili.
3. Ai fini della rendicontazione, per le prime due tranches, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d'acquisto o documento equipollente, anche se non quietanzate. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione deve risultare quietanzata per tutte le spese rientranti nel programma agevolato. In tutti i casi le fatture devono recare il timbro recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul FRIM" specificando gli estremi del presente atto.
4. Le modalità di rendicontazione saranno specificate in sede di concessione dell'intervento agevolativo.
5. Ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario, è necessario sottoscrivere un contratto di intervento finanziario con l'Istituto di Credito convenzionato secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Gestore.

ART. 16 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:
- a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
 - b) segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca del contributo, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
 - c) confermare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
 - d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati;
 - e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
 - f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
 - g) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, con le modalità definite dalla Regione;
 - h) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;

- i) mantenere attiva la sede operativa dell'impresa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario.

ART. 17 – REVOCHE E SANZIONI

1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato dalla Regione.

2. Con decreto dirigenziale, l'agevolazione viene revocata totalmente:

- in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
- qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
- qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;
- qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso a contributo;
- nel caso si verifichino le circostanze di cui all'art. 16, lett. b) ed il beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.

3. Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

ART. 18 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. La Regione, anche mediante il Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine l'impresa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile tecnica e

amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione.

ART. 19 – COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

1. Nel caso in cui le agevolazioni previste nel presente atto potessero essere concesse anche mediante il Programma Operativo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Lombardia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ovvero mediante altri strumenti finanziari dell'Unione Europea, la Regione ne darà apposita comunicazione nei propri provvedimenti, al fine di informare le imprese beneficiarie circa gli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità, monitoraggio, rendicontazione delle spese, nonché sull'applicazione di eventuali specifiche procedure per l'attuazione dei controlli.

ART 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Regione si riserva la facoltà di:

- impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura;
- annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.
Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.

2. Responsabile del Procedimento di cui al presente bando e delle procedure a questo conseguenti è il dirigente pro tempore della Struttura Innovazione e reti d'impresa, Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia, con sede in Milano, via Pola, 12

3. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lg. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lg. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Responsabili del trattamento sono i Direttori Generali della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia e di Finlombarda SpA.

ART. 21 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it .
2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
INFOLR01ind@finlombarda.it.
3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare Lombardia Informatica SpA – tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.